COMUNE DI CESSANITI

PROVINCIA DI VIBO VALENTIA

SERVIZIO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA E TRASPORTO DEI R.S.U. CON IL SISTEMA "PORTA A PORTA" SPAZZAMENTO STRADALE , RACCOLTA RIFIUTI CIMITERIALI, RIFIUTI INGOMBRANTI E ALTRI SERVIZI ACCESSORI MESI 36
Allegato alla Determina a Contrattare n. 182 del 29/10/2021

D.U.V.R.I.

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI E MISURE ADOTTATE PER ELIMINARE LE INTERFERENZE
(ART. 26 COMMA 3 D.LGS 9 APRILE 2008, N. 81)

Sommario

Art. 1 PREMESSE 3

Art. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI 3

Art. 2.1 - DLgs 09/04/2008 n. 81 , Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione 3

Art. 2.2 - DLgs 09/04/2008 n.81 Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi 5

Art. 2.3 - DLgs 09/04/2008 n°81 Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi 5

Art. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI 6

Art. 4 - FINALITÀ 6

Art. 5 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO 6

Art. 6 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO 8

Art. 7 - VALUTAZIONE INTERFERENZE 8

Art. 8 - ATTIVITA' A RISCHIO 8

Art. 9 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO .. 8

Art. 10 – IMPORTO DELL'APPALTO 9

Art. 1 PREMESSE

Il presente documento di valutazione contiene le principali prescrizioni in materia di sicurezza per fornire all'impresa appaltatrice dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività in ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b) D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81.

Il presente DUVRI ha pertanto lo scopo di individuare i rischi da interferenza presenti nell'ambiente di lavoro e di definire le azioni preventive e protettive attivate o da attivare in conseguenza dei rischi emersi.

Il DUVRI costituisce allegato del contratto di appalto ed una copia dello stesso deve essere tenuta presso le proprie sedi sia dal committente che dall'impresa appaltatrice a disposizione delle autorità competenti per i controlli.

Nel DUVRI, per quanto sopra esposto, non devono essere riportate le misure per eliminare i rischi propri derivanti dall'attività delle singole imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi, ma solo i rischi derivanti dalle interferenze presenti nell'effettuazione della prestazione.

L'impresa aggiudicataria, comunque, nella comunicazione del rischi specifici connessi alla propria attività, può presentare proposte di integrazione al DUVRI, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso però le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza.

Il DUVRI è un documento "dinamico" per cui la valutazione dei rischi da interferenza deve essere necessariamente aggiornata al mutare delle situazioni originarie, quali l'intervento di subappalti, lavoratori autonomi, ulteriori forniture e pose in opera nonché in caso di modifiche di tipo tecnico, logistico o organizzativo che si sono rese necessarie nel corso dell'esecuzione delle attività previste.

Art. 2 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 2.1 - DLgs 09/04/2008 n. 81 , Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
   a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g),l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
      1. acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
      2. acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
   b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
   a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
   b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o,

ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima data. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e successive modificazioni, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI.

3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.

4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.

8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 2.2 - DLgs 09/04/2008 n.81 Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di di lavoro.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione, può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:
   a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
   b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo articolo 17, comma 1, lettera a);
   c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
   d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
   e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
   f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Art. 2.3 - DLgs 09/04/2008 n°81 Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6,comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.

6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28.

7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
   1) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
   2) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;

Art. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

Nei punti successivi sono indicati i soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavori nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008.

Datore di lavoro Committente

Dati relativi: COMUNE DI CESSANITI – Piazza Marconi, 1, snc – 89816 CESSANITI (VV)

Azienda appaltatrice

Dati relativi--

Ragione sociale: _____

Indirizzo: _____

Responsabile del S.P.P. - _____

Medico Competente –_____

Art. 4 - FINALITÀ

Il presente documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008. Compito del presente documento è elencare quali siano i rischi interferenti nello svolgimento del servizio e quindi fornire sia indicazioni di tipo operativo che gestionale su come superare le stesse interferenze, in tal modo prevenendo la principale causa di incidenti sui luoghi di lavoro.

Con il presente documento vengono fornite alla ditta appaltatrice già in fase di appalto dettagliate informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata a operare la ditta appaltatrice nell'espletamento del servizio e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

Art. 5 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

I servizi oggetto dell'appalto dovranno essere espletati nel rispetto delle condizioni riportate nel presente Capitolato nonché delle normative di legge.

Verranno espletati dall'appaltatore nell'ambito del comune di CESSANITI e nelle frazioni,località e complessi urbanizzati presenti sul territorio Comunale. La ditta deve usare, nella conduzione dei servizi, diligenza, puntualità e tempestività d'intervento. I programmi, i percorsi, gli orari, le frequenze e le giornate di svuotamento, lo spezzamento e l'esecuzione degli altri servizi non potranno subire variazioni senza che queste siano state preventivamente concordate ed autorizzate dal Responsabile Comunale del servizio.

Il rispetto degli orari è tassativo.

Per la raccolta in genere si intende il prelievo, con mezzi e metodi idonei, del rifiuto dal cassonetto, contenitori in genere ed il suo trasporto alla discarica o altro centro di conferimento autorizzato o stazione di stoccaggio.

Nell'operazione di prelievo l'impresa dovrà garantire la raccolta del materiale eventualmente depositato all'esterno dei contenitori o fuoriuscito durante le operazione di svuotamento.

I contenitori dovranno essere riposti, dopo lo svuotamento, nell'esatta posizione dove si trovavano.

Sarà in ogni caso a carico dell'Impresa:

a) lo spostamento dei cassonetti o contenitori che si renderà necessario per il mutare della situazione demografica, dell'assetto delle utenze o per necessità varie di interesse pubblico (circolazione, igiene, ecc.) motivate dall'amministrazione Comunale;
b) La collocazione di nuovi cassonetti nel sistema viario, sotto le direttive dell'Amministrazione Comunale, all'atto dell'assunzione del servizio ovvero durante la sua vigenza contrattuale;
c) La ricollocazione dei cassonetti eventualmente spostati da terzi;
d) L'onere relativo alla numerazione di tutti i contenitori;
e) L'onere relativo alla delimitazione degli spazi riservati ai contenitori sotto l'indicazione del responsabile Comunale.

Per le operazioni di cui alle precedenti lettere, l'impresa non potrà pretendere alcun indennizzo e nel caso di inadempienza entro i termini fissati dall'Amministrazione Comunale si procederà all'applicazione delle penali previste dall'art. 6 con rivalsa delle spese sostenute.

In caso di mancato svolgimento parziale o totale del servizio lo stesso dovrà comunque essere garantito e completato entro otto ore dai tempi previsti nella giornata stabilita e nelle singole modalità esecutive.

Tutte le richieste di eventuale modifica delle prestazioni, rispetto al calendario dei servizi, derivanti da esigenze contingenti, verranno comunicate da parte del Comune con nota scritta, anche tramite Fax, almeno entro le ore 14,00 del giorno precedente all'impresa che vi dovrà provvedere.

L'impresa si rende inoltre disponibile a collaborare per l'organizzazione di apposite campagne di informazione e a predisporre la carta dei servizi al fine di garantire il miglioramento continuo dei servizi resi e il rispetto dell'ambiente.

L'Amministrazione Comunale, attraverso il Responsabile del Servizio, potrà effettuare segnalazioni ed indicare priorità di interventi, senza che la Ditta possa in alcun modo disattendere le richieste, purché nell'ambito dei servizi appaltati.

La vigilanza sui servizi competerà all'Amministrazione Comunale per tutto il periodo di affidamento dell'appalto, con la più ampia facoltà e nei modi ritenuti più idonei, tramite i tecnici incaricati e operatori di Polizia Municipale.

Per la funzionalità del controllo, la ditta è obbligata a fornire all'Amministrazione Comunale tutta la collaborazione necessaria, consentendo in ogni momento il libero accesso al cantiere, ai locali Uffici al magazzino, all'autorimessa, ad ogni impianto.

L'azione di controllo e vigilanza da parte dell'Amministrazione Comunale non implicherà per la stessa alcuna responsabilità per quanto attiene al funzionamento ed alla gestione dei servizi oggetto del presente Capitolato.

Ogni qualsivoglia responsabilità rimarrà sempre ed esclusivamente a carico della ditta aggiudicataria.

Tutti i provvedimenti saranno notificati a mezzo posta, Fax, posta elettronica o messo Comunale, al domicilio della ditta.

Art. 6 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il committente procederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice o del lavoratore autonomo, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.
La ditta appaltatrice dovrà:
- fornire il documento unico di valutazione dei rischi definitivo, che sarà costituito dal presente documento preventivo, eventualmente modificato e integrato con le specifiche informazioni relative alle interferenze sui servizi che la ditta appaltatrice dovrà esplicitare in sede di gara, se diverse da quanto qui indicate, da allegare al contratto.
- produrre il proprio Documento Unico di Valutazione dei rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al comma precedente;
- redigere il "Verbale di riunione cooperazione e coordinamento"/"Sopralluogo congiunto" da sottoscriversi tra il rappresentante del Comune e il rappresentante della ditta Appaltatrice presso la sede di svolgimento del servizio.

Art. 7 - VALUTAZIONE INTERFERENZE

Non si considerano interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice che ha comunque esaminato all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).
Si ritiene pertanto di non esaminare nel presente documento i contatti tra l'impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli) normalmente presente sul territorio comunale, dove l'appaltatrice andrà a svolgere il servizio, le cui caratteristiche non presentano particolarità specifiche, in quanto trattasi di rischi propri valutabili nel DVR.
Nell'ambito del presente appalto si considerano le seguenti interferenze:
1 Accesso alle aree pertinenziali di alcune proprietà comunali per il ritiro delle vari frazioni di rifiuto.
Si elencano le proprietà comunali all'interno delle cui aree pertinenziali si potrà accedere per l'esecuzione del servizio e dove sono presenti altri lavoratori:
1. sede municipale;
3. Scuole;
4. verde pubblico attrezzato;

Art. 8 - ATTIVITA' A RISCHIO

Relativamente al punto 1 si tratta dell'interferenza generata dal dover accedere alla sede municipale per svuotare i contenitori, contemporaneamente alla presenza di personale comunale.

Art. 9 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO

Non si prevedono interferenze in relazione al personale del committente.
Misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi:
1. riunione periodica di coordinamento tra azienda e Comune e consegna dei documenti inerenti la sicurezza, con sopralluoghi periodici al sito da parte del responsabile della sicurezza aziendale;
2. formazione periodica degli operatori;
3. eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.
3.1 Per le scuole, e/o altre strutture di proprietà comunale le operazioni, ove possibile, andranno svolte prevalentemente al di fuori dell'orario lavorativo del personale scolastico o del Comune o di altra ditta

incaricata che effettua servizi per le medesime strutture. In caso in cui si renda necessario accedere durante l'attività delle strutture la ditta dovrà avvisare un referente del personale scolastico e/o del Comune mediante segnalatore acustico e/o installazione di cartellonistica, assicurandosi che sia stato recepito l'avviso per effettuare le operazioni in sicurezza.

Art. 10 – IMPORTO DELL'APPALTO

L'importo complessivo del servizio è fissato in **€ 179.520,43** (**Centosettantanovemilacinquecentoventi/43**) oltre IVA per ciascun anno di gestione dei servizi, per un totale complessivo di **€ 538.561,30** (ci**Trecentotrentamiladue/58**) oltre IVA per anni tre di durata del servizio così ripartiti:

QUADRO ECONOMICO				
A)		Importo del servizio calcolato su una durata contrattuale di mesi	36	**€ 538.561,30**
		Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	3%	€ 16.156,84
		Importo sogetto a ribasso		**€ 522.404,46**
B)		Somme a disposizione dell'Amministrazione		
		IVA sul Servizio	10%	€ 53.856,13
		Contributo ANAC		€ 225,00
		Commissione Giudicatrice		€ 2.000,00
		Art 92 d.Lgs 50/2016	2,00%	€ 10.771,23
		Totale somme a disposizione		**€ 66.852,36**
		TOTALE A+B		**€ 605.413,66**
		Canone mensile		**€ 14.960,04**
		Canone mensile IVA inclusa		**€ 16.007,24**

Costo del Personale	**€ 461.486,09**
Costo delle forniture, attrezzature e utile d'impresa	**€ 77.075,22**
TOTALE	**€ 538.561,30**
Di cui per oneri sulla sicurezza non sog. a ribasso	**€ 16.156,84**

il costo della manodopera compreso nell'appalto ammonta ad €.12.819,06 mensili così determinato

DIPENDENTI FISSI NECESSARI PER CESSANITI						
DIPENDENTE	LIV.	COSTO ORARIO	ORE SETTIMANALI	ORE ANNUE	COSTO ANNUO	COSTO MENSILE PER IL SERVIZIO
AUTISTA	4A	€ 28,99	36	1641	€ 47.572,59	€ 3.964,38
AUTISTA	4A	€ 28,99	30	1367	€ 45.346,16	€ 3.778,85
OPERATORE ECOLOGGICO	2A	€ 25,96	24	1094	€ 32.485,31	€ 2.707,11
OPERATORE ECOLOGGICO	2A	€ 25,96	21	957	€ 28.424,64	€ 2.368,72
						€ 12.819,06

Non sono ammesse offerte in aumento.
Importo costi di interferenza (DUVRI): € 3.000,00 – Per i costi d'interferenza, che la norma (D.Lgs. 81/2008) non prevede, ci si può rifare alla determinazione n. 3/2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture, che la definisce come "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore o tra il personale di imprese diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Nell'appalto in oggetto si esclude l'esistenza di eventuali rischi interferenti per cui sia necessario adottare relative misure di sicurezza, si ritiene di non considerare

interferenze quei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice, che comunque l'impresa deve esaminare all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).
Inoltre sono valutabili nel DVRI i contatti tra l'impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli) normalmente presente sul territorio comunale, dove l'appaltatrice andrà a svolgere il servizio, le cui caratteristiche non presentano particolarità specifiche.
Il presente DUVRI costituisce parte integrante del contratto di appalto ed ha validità immediata dalla sottoscrizione del contratto stesso. Il DUVRI in caso di modifica sostanziale delle condizioni dell'appalto potrà essere soggetto a revisione ed aggiornamento in corso d'opera.

CESSANITI, lì 28 ottobre 2021

F.to IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Arch. Francesco Larosa